

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano l'approvvigionamento di beni e/o servizi della società Stahlbau Pichler s.r.l. (anche denominata COMMITTENTE). Le disposizioni contenute nel singolo contratto, eventualmente confliggenti con le presenti condizioni generali, hanno prevalenza.

Ai sensi delle presenti condizioni generali si intende per:

- **FORNITORE** ciascuna persona fisica, associazione o società che si obbliga a fornire beni e/o servizi alla COMMITTENTE;
- **contratto** qualsiasi accordo tra COMMITTENTE e FORNITORE, ancorché disciplinato in ordini di acquisto, protocolli d'intesa o altro documento comunque denominato;
- **specifiche di contratto** la documentazione contrattuale tecnica che disciplina l'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli Elaborati grafici e le Prescrizioni tecniche della COMMITTENTE;
- **materiale, prodotto, bene, merce o servizio**, in maniera equivalente, l'oggetto della fornitura.

2. Oggetto e modalità di esecuzione della fornitura

Il FORNITORE è tenuto ad eseguire la prestazione affidatagli nel rispetto del contratto, delle indicazioni della COMMITTENTE o di chi per essa, nonché delle regole dell'arte e degli usi commerciali.

Qualora ci siano incertezze sulle modalità di esecuzione della prestazione, il FORNITORE è tenuto a rivolgersi senza ritardo alla COMMITTENTE per i necessari chiarimenti.

Qualora il FORNITORE nutra riserve rispetto alle modalità di esecuzione della fornitura o sulle prestazioni da parte di imprese terze, che possano compromettere od ostacolare la buona riuscita a perfetta regola d'arte della propria prestazione, egli è tenuto a comunicarlo per iscritto alla COMMITTENTE in modo tempestivo ed in ogni caso prima dell'esecuzione della propria fornitura.

Il FORNITORE garantisce la corrispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di contratto, in termini di qualità, peso e quantità. La COMMITTENTE si riserva la facoltà di risultare al FORNITORE, a spese di quest'ultimo, la merce ricevuta, eventualmente in eccesso, per quantità, rispetto a quanto stabilito contrattualmente.

Qualsiasi scostamento del FORNITORE dall'oggetto convenuto, sia in termini di qualità, che di peso, quantità o di tempistica, necessita di previo consenso scritto ed espresso della COMMITTENTE, pena la facoltà di quest'ultima di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento del danno.

Il FORNITORE si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l'esecuzione della fornitura, salvo autorizzazione scritta della COMMITTENTE. Eventuali variazioni alle modalità convenute per l'esecuzione della fornitura effettuate dal FORNITORE senza autorizzazione della COMMITTENTE legittimano la facoltà di quest'ultima alla revisione del corrispettivo o alla risoluzione in danno del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno.

Il FORNITORE non ha diritto ad alcuna revisione dei prezzi. I prezzi contrattualmente previsti sono fissi ed immutabili, e ciò anche nel caso di sospensione della fornitura per forza maggiore o fatto comunque non imputabile al FORNITORE, così come nell'ipotesi di cui all'art. 1467, codice civile, ai quali le parti dichiarano espressamente di voler derogare.

Qualora sia stabilito in contratto che una modifica della prestazione stabilita dalla COMMITTENTE determini una variazione, in aumento o diminuzione, del corrispettivo dovuto al FORNITORE, detta variazione deve essere concordata per iscritto dalle parti. In caso di disaccordo sulla variazione del corrispettivo la COMMITTENTE ha facoltà di affidare a terzi la parte di prestazione per il cui corrispettivo non è stata raggiunta un'intesa. In tale evenienza il corrispettivo del FORNITORE sarà ridotto in ragione della parte di fornitura affidata al terzo.

La fornitura deve essere accompagnata dal documento di trasporto e dalla packing list (elenco dei materiali contenuti nel collo, con le indicazioni contrattualmente richieste). È previsto contrattualmente, la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle campionature fornite ed approvate dalla COMMITTENTE.

È fatto divieto al FORNITORE di cedere il contratto e/o di cedere i crediti da esso derivanti.

3. Documentazione e norme di riferimento

L'esecuzione della fornitura deve avvenire in ottemperanza a:

- a) Elaborati grafici, prescrizioni tecniche e ogni ulteriore documento della COMMITTENTE e/o del cliente finale;
- b) Disposizioni normative applicabili del paese in cui i beni forniti devono essere assemblati, montati o messi in opera;
- c) Disposizioni normative europee applicabili riguardanti la marcatura di prodotto.

4. Controllo della qualità

La COMMITTENTE possiede un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001. Il FORNITORE si impegna ad adeguare le proprie forniture a questo sistema di gestione e a documentarlo. Nel caso in cui anch'egli possieda un proprio sistema di gestione per la qualità ISO 9001 si impegna a documentarlo in sede di stipula del contratto.

La fornitura deve essere eseguita in conformità alle specifiche di contratto. Il FORNITORE è tenuto a sottoporre all'acquirente il proprio piano di fabbricazione e controllo che documenti in modo completo quali sono i controlli di processo/prodotto, le modalità operative, la strumentazione impiegata, le responsabilità di controllo e la documentazione di registrazione che egli si impegna ad attivare per l'intera prestazione.

Il FORNITORE deve assicurare che il materiale abbia le caratteristiche definite nelle specifiche di contratto.

La registrazione dei controlli previsti dal contratto e/o dalla normativa vigente deve essere messa a disposizione della COMMITTENTE, unitamente a campioni significativi dei test effettuati, che si intendono realizzati a carico del FORNITORE.

Il FORNITORE si impegna a garantire l'accesso ai propri stabilimenti produttivi al personale incaricato dalla COMMITTENTE, compresi auditori terzi, per l'esecuzione di controlli sul prodotto finito o in fase di lavorazione. Il personale incaricato del controllo ha diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza dei materiali prodotti alle specifiche di contratto.

Il FORNITORE si impegna a comunicare con congruo anticipo il programma di lavoro al fine di permettere al personale incaricato dalla COMMITTENTE di presenziare alle fasi individuali come significative. Il FORNITORE si impegna altresì a garantire, senza alcun onere per la COMMITTENTE, la necessaria assistenza all'attività di controllo della COMMITTENTE o del personale da questa incaricato.

5. Certificazioni e marcatura

Il FORNITORE garantisce il rispetto degli standard posti dal COMMITTENTE e/o dalla normativa di riferimento nell'esecuzione della fornitura e si impegna altresì a fornire alla COMMITTENTE tutte le certificazioni richieste da quest'ultima e/o dalla normativa nazionale ed europea in ordine a produzione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti forniti. L'eventuale mancata consegna di certificazioni richieste costituisce giustificato motivo per la riduzione o la sospensione dei pagamenti e/o per la risoluzione in danno del contratto.

I beni forniti dovranno essere sempre identificabili e marcati in maniera che risulti evidente la corrispondenza rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici della COMMITTENTE e, in genere, nelle specifiche di contratto.

Se non diversamente stabilito in contratto, tutti i materiali devono essere forniti con marcatura CE, nel rispetto delle Specifiche tecniche europee armonizzate, aggiornate in base ai riferimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed in base ai riferimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6. Tempistiche

Il FORNITORE è tenuto ad informare immediatamente la COMMITTENTE di ogni causa che possa determinare il mancato rispetto dei termini convenuti. In caso di ritardo rispetto ai termini tassativi convenuti al FORNITORE verrà applicata la penale stabilita in contratto. In caso di applicazione della penale resta salva la facoltà della COMMITTENTE di risolvere il contratto e/o di agire per il risarcimento del danno.

Il FORNITORE non può opporre obiezioni od eccezioni per eventuali ordini di sospensione della fornitura da parte della COMMITTENTE in conseguenza di sopravvenute esigenze di carattere tecnico e/o produttivo o in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie della COMMITTENTE, oppure per esigenze di priorità ovvero coordinamento delle attività di terza impresa. Tali sospensioni non danno al FORNITORE alcun diritto alla revisione dei prezzi né ad alcuna indennità e/o risarcimento danni, così come resterà a carico esclusivo del FORNITORE l'onere finanziario derivante da inattività del proprio personale e/o delle proprie attrezzature o macchinari. Resta impregiudicato il diritto del FORNITORE ad un'eventuale richiesta di congrua proroga dei termini di consegna convenuti.

In caso di sospensione delle attività, la loro ripresa viene comunicata al FORNITORE con un preavviso di almeno 5 giorni naturali. Eventuali contestazioni o disaccordi con la COMMITTENTE non legittimano il FORNITORE a sospendere l'esecuzione della fornitura, essendo esso tenuto a demandare la risoluzione delle controversie insorte al giudizio arbitrale da instaurarsi solo dopo la completa esecuzione della fornitura.

Nel caso in cui il FORNITORE comunichi, per qualsiasi ragione, la propria indisponibilità a proseguire l'esecuzione della fornitura, la COMMITTENTE è libera di affidarne a terzi il completamento. In tal caso il FORNITORE risponde di tutti i danni e maggiori costi necessari al completamento della fornitura. Ciò vale anche nel caso di interventi necessari, effettuati dalla COMMITTENTE o da questa affidati a terzi, per riparare o sostituire in tutto o in parte i materiali forniti, secondo la garanzia di prodotto.

7. Consegna e accettazione dei materiali

La consegna avviene presso la sede della COMMITTENTE, via Edison 15, 39100 Bolzano, o al diverso domicilio dalla stessa indicato. I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi.

La consegna della merce al personale ricevente non importa accettazione della stessa. L'accettazione avviene all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto alle specifiche di contratto e della assenza di vizi o difetti. È facoltà della COMMITTENTE denunciare la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti, entro 10 giorni lavorativi dalla presa in consegna, nonché a prescindere da eventuali pagamenti già effettuati. In caso di mancata accettazione della merce il FORNITORE è tenuto a sostituirla in tempo utile per la COMMITTENTE e, in ogni caso, entro il termine da questa assegnato. I costi per la restituzione o lo smaltimento di merce non accettata sono addebitati al FORNITORE.

I beni che devono essere installati, assemblati o posti in opera con attività aggiuntiva rispetto alla messa a disposizione degli stessi, o in ogni modo utilizzati nei processi produttivi della COMMITTENTE, si intendono consegnati solo ad installazione, assemblaggio, messa in opera o utilizzo avvenuti.

8. Imballaggi e trasporto

È onere del FORNITORE proteggere il materiale fornito mediante imballaggio idoneo a evitare qualsiasi danno fino ad avvenuto scarico.

I costi di imballaggio del materiale fornito si intendono compresi nel corrispettivo pattuito per la fornitura. Qualora l'imballaggio dovesse essere restituito al FORNITORE o a un terzo da questi indicato, il costo della resa sarà a carico del FORNITORE medesimo.

Il trasporto del materiale è effettuato sotto la responsabilità del FORNITORE; il materiale viaggia a rischio e pericolo del FORNITORE medesimo.

9. Pagamenti e ritenute a garanzia

Il pagamento dovuto per la prestazione correttamente eseguita avviene secondo quanto stabilito in contratto. Qualora la fattura debba essere accompagnata da documentazione necessaria alla sua verifica, o prevista dalla normativa, i termini di pagamento rimangono sospesi fino alla consegna di detta documentazione completa. Le scadenze di fine agosto e di fine dicembre vengono prorogate al 15 del mese successivo.

Qualora il pagamento sia stato stabilito per stati di avanzamento, il FORNITORE ha l'onere di comunicare per iscritto alla COMMITTENTE l'avvenuto raggiungimento degli stati di avanzamento previsti, invitandola a procedere alla verifica. La dichiarazione di raggiungimento dello stato di avanzamento da parte della COMMITTENTE, è presupposto per l'emissione di ogni fattura e deve essere allegata all'invio della medesima fattura.

Il pagamento, parziale o finale, non comporta in alcun caso accettazione della merce fornita o del servizio prestato.

La COMMITTENTE ha facoltà di sospendere il pagamento in caso di ritardi o altri inadempimenti contrattuali del FORNITORE. Essa può altresì procedere a compensazione con propri crediti vantati nei confronti del FORNITORE, ancorché non certi, liquidi o esigibili, per ritardi, vizi o difetti della fornitura o relativi ad altre commesse affidate al medesimo FORNITORE dalla COMMITTENTE o da altra società del gruppo della COMMITTENTE.

Eventuali ritenute sui pagamenti si intendono effettuate a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del FORNITORE. Eventuali fidejussioni previste dal contratto dovranno essere rilasciate secondo il modello fornito dalla COMMITTENTE.

10. Garanzia di prodotto

Il FORNITORE garantisce la corretta esecuzione della fornitura, sia per quanto riguarda la corrispondenza del prodotto ai dati tecnici e di funzionamento, sia per quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni singola parte e dell'insieme, per un periodo di 12 mesi a partire dalla accettazione della merce.

Nel corso del periodo di garanzia il FORNITORE è tenuto, su richiesta della COMMITTENTE, ad intervenire per riparare o sostituire, nel più breve tempo possibile ed a sue spese, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare vizi o difformità, presso la sede della COMMITTENTE o presso il diverso domicilio dove la merce è stata impiegata.

Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per una durata pari a quella originariamente prevista per la fornitura principale, decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.

Durante il periodo di garanzia il FORNITORE si impegna a tenere a disposizione un congruo numero di ricambi dello stesso tipo di quelli eventualmente da sostituire.

Qualora la COMMITTENTE sia chiamata a rispondere di vizi o difetti, in qualunque tempo manifestatisi, di prodotti che essa abbia assemblato o fatto assemblare a terzi, la COMMITTENTE ha azione di regresso verso il FORNITORE a cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.

Il FORNITORE risponde per vizi o difetti dei materiali forniti, anche se facilmente riconoscibili al momento della presa in consegna da parte della COMMITTENTE.

11. Garanzia di qualifica professionale

Nell'esecuzione della prestazione il FORNITORE garantisce:

- a. il rispetto di tutta la normativa applicabile;
- b. il possesso di tutte le certificazioni, licenze, abilitazioni o autorizzazioni necessarie all'esecuzione della prestazione;
- c. l'impiego di personale qualificato per l'esecuzione della prestazione.

12. Tutela dei diritti della COMMITTENTE

Elaborati grafici, campioni o altro materiale messo a disposizione da parte della COMMITTENTE per l'esecuzione della fornitura rimangono in proprietà della stessa, che può chiederne la restituzione in qualunque momento. Il FORNITORE non può utilizzare detto materiale per scopi diversi dall'esecuzione della prestazione. Eventuali elaborati grafici, campioni o altro materiale, al di là dell'oggetto della fornitura, che siano stati prodotti dal FORNITORE in esecuzione del contratto, rimangono di proprietà della COMMITTENTE.

Il FORNITORE è tenuto ad identificare chiaramente il materiale ricevuto come proprietà della COMMITTENTE ed a stoccarlo separatamente. Il FORNITORE risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti, furti o deprezzamento riconducibile a sua responsabilità. È escluso qualsiasi diritto di ritenzione del FORNITORE.

13. Riservatezze e brevetti

Il FORNITORE si impegna a non divulgare, senza il consenso scritto della COMMITTENTE, documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, riguardanti la commessa affidata, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della prestazione. La COMMITTENTE si riserva, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte del FORNITORE, di risolvere il contratto e/o di agire per il risarcimento del danno. Il FORNITORE risponde anche per l'inadempimento a detti obblighi da parte dei propri collaboratori e/o di eventuali subfornitori.

Il FORNITORE assume nei confronti della COMMITTENTE la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa industriale e/o di esclusiva su brevetti di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Egli garantisce inoltre alla COMMITTENTE la libertà e la licenza d'uso e di commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all'estero.

14. Clausola risolutiva espressa - Recesso della COMMITTENTE

La COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456, codice civile, in tutti i casi di rilevante inadempimento da parte del FORNITORE. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi casi di rilevante inadempimento:

- mancata corrispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di contratto;
- insoservanza ripetuta di ordini e direttive impartiti dalla COMMITTENTE o da soggetti da questa incaricati;
- ritardo imputabile al FORNITORE di oltre dieci giorni lavorativi rispetto ad uno o più termini tassativi;
- mancata riparazione o sostituzione secondo la garanzia di prodotto;
- mancata sostituzione della merce non accettata entro i termini stabiliti dalla COMMITTENTE;
- sequestri, pignoramenti, procedure concorsuali e richieste di concordato, protesti in danno del FORNITORE;
- cessazione del credito o del contratto non autorizzati dalla COMMITTENTE;
- altri inadempimenti gravi ai sensi dell'art. 1455, codice civile.

La COMMITTENTE può inoltre recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione della fornitura, senza che ciò comporti per essa l'obbligo al pagamento, a qualunque titolo o causa, di importi in aggiunta a quelli dovuti per la fornitura già eseguita.

15. Legge applicabile e clausola arbitrale

I contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono soggetti alla normativa italiana.

Tutte le controversie, anche di natura tecnica, nascenti dal contratto sono decise da un collegio arbitrale rituale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ognuna delle parti, con le modalità previste dall'art. 810, c.p.c. ed il terzo arbitro nominato d'intesa dal primo e secondo arbitro o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Bolzano. Il collegio arbitrale decide la controversia mediante lodo rituale. Sede esclusiva del collegio arbitrale è la città di Bolzano. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di novanta giorni.

Per eventuali controversie non rientranti nella competenza del collegio arbitrale, sarà competente in via esclusiva il foro di Bolzano.

16. Clausola finale

Resta escluso qualsiasi riferimento del contratto a condizioni generali di vendita, fornitura o di contratto, comunque denominate, del FORNITORE. Eventuali clausole di prevalenza contenute in detti documenti sono da considerarsi inefficaci nei confronti della COMMITTENTE. L'invalidità o l'inefficacia di alcune clausole o parte di esse delle presenti condizioni generali o del contratto, non inficia la validità delle restanti parti della condizioni generali o del contratto. Eventuali aggiunte, modifiche o integrazioni alla documentazione contrattuale richiedono la forma scritta a pena di nullità.

La COMMITTENTE, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, possiede un modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché un codice etico, reperibili e consultabili al seguente indirizzo: www.stahlbaupichler.com. Con la sottoscrizione del contratto o l'accettazione dell'ordine il FORNITORE dichiara di conoscerne il contenuto e si impegna a rispettare detti documenti nell'esecuzione della fornitura. Eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni del codice etico potranno essere effettuate, in forma non anonima, all'organismo di vigilanza della COMMITTENTE. L'organismo di vigilanza assicurerà la riservatezza in relazione all'identità dei soggetti che dovessero aver fatto eventuali segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge. In caso di violazione, da parte del FORNITORE, delle prescrizioni del codice etico, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.